







COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ° 10 del 3/06/2015

OGGETTO: Art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014. Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Approvazione.

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di Giugno, alle ore 18,35, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed urgente in prima convocazione, convocata dal Sindaco con avvisi del 27/05/2015, Prot. n. 2378.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco	X	
SERRATORE	Barbara Ornella	66	X	
FRIJIA	Giuseppe		X	Se, 1/20
MAIELLO	Antonio		X	
PELLEGRINO	Salvatore	"		Х
MAIELLO	Patrizia Giovanna	66	X	55
DEVITO	Roberto	"	X	
GALATI	Francesco		X	
SERRAO	Vincenzo			Х
DE NISI	Immacolata V. za	66	X	
SORRENTI	Roberto	"	X	
TOTALI			N° 09	N ° 02

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro.

Il Dr. Roberto DEVITO, nela sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

YAM

PREMESSO CHE:

-l'art. 3 della Legge n. 244/2007 - come modificato dall'art. 18, comma 4-octies, della Legge n. 2/2009, quindi dall'art. 71, comma 1, della Legge n. 69/2009 e dall'art. 19, comma 2, della Legge n. 102/2009 - dispone, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, che le Amministrazioni Pubbliche, tra le quali i Comuni, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

-è sempre ammessa la costituzione di Società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

-era altresì ammessa la costituzione di Società che producessero servizi d'interesse generale e che fornissero servizi di committenza con affidamento entro il 31 dicembre 2014 (comma 2). Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014 (comma 3);

ATTESO CHE l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali debbono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 (la delibera di cui al predetto comma deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti (comma così modificato dall'art. 19, comma 2, legge n. 102 del 2009);

CHE entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (comma modificato dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 20-bis della legge n. 89 del 2014);

CHE, in ossequio all'art. 2, comma 28, della Legge 21.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), il Consiglio Comunale di questo Ente, giusta deliberazione n. 45 del 02.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto a stabilire il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle seguenti Società: a) Lamezia Multiservizi S.p.A.; b) Lamezia Europa S.p.A.; c) Lametia Sviluppo – Società Consortile a Responsabilità Limitata.

VISTO l'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, che così testualmente recita:

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità

istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

VISTO altresì l'art. 1, comma 612, della citata Legge n. 190/2014, ai sensi del quale il Sindaco definisce ed approva entro il 31/03/2015 – termine ordinatorio - un Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, nonché le modalità ed i tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

RILEVATO che tale Piano, corredato da una relazione tecnica, va trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale, oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/2013,

CHE, entro il 31 marzo 2016, lo stesso Sindaco predispone una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);

CHE, ai sensi del comma 613 della disposizione normativa di cui sopra, "le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di societa' costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria".

VISTA la relazione tecnica datata 26.05.2015, redatta dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente; VISTA la proposta di Piano di razionalizzazione delle società partecipate trasmessa al Consiglio da parte del Sindaco e ritenuta di farla propria;

Tutto ciò premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 dai Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria;

Con voti favorevoli 8 (otto), contrari 1 (uno - De Nisi) resi nelle forme di legge

DELIBERA

- -DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente.
- -DI APPROVARE il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, corredato dalla relazione tecnica redatta dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile dell'Area Finanziaria; DI CONFERMARE il mantenimento delle quote di partecipazioni nelle seguenti società, perché, come esposto nel Piano di razionalizzazione, posseggono i requisiti previsti dalla legge e supportano l'Ente nel raggiungimento delle finalità istituzionali:
- 1) Lamezia Multiservizi S.p.A. a totale partecipazione pubblica con sede in Lamezia Terme (CZ) via della Vittoria, s.n.c.: quota posseduta 0,82 %;
- 2) Lamezia Europa S.p.A. con sede in Lamezia Terme in zona industriale ex Sir: quota posseduta 0.17%
- DI NON CONFERMARE la partecipazione alla "Lametia Sviluppo" Società Consortile a Responsabilità Limitata, attualmente in liquidazione, non essendo la stessa, allo stato, funzionale all'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali. DI REVOCARE, conseguentemente, la deliberazione consiliare n. 01/2003, recante ad oggetto la partecipazione del Comune di Curinga alla predetta Società nella quota del 2,86%;
 - DI TRASMETTERE copia del presente atto alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di pubblicare la deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Serrastretta, oltre che nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 33/13;

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art, 49

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area

D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il presente/verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente

or POBERTO DE VITO

II Segretario Comunale Dr. Paolo/Lo Moro

Relazione di pubblicazione

A-379

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data odierna, all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, lì 04/06/2015

Il Segretario Comunale Dr. Acolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data ODIERNA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, lì 04/06/2015

Il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro